



# **MUNICIPIO DI GAMBAROGNO**

## **Regolamento d'uso della strada Cento Campi di Caviano**

DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Scopo .....	3
Art. 3 Chiusura al traffico e limiti di transito .....	3
Art. 4 Utenti abilitati con autorizzazione ordinaria .....	4
Art. 5 Utenti abilitati con autorizzazione eccezionale .....	4
Art. 6 Rilascio delle autorizzazioni .....	5
6.1 Richiesta .....	5
6.2 Autorizzazione .....	5
Art. 7 Decadenza e rinnovo delle autorizzazioni .....	5
Art. 8 Modifica e revoca delle autorizzazioni .....	5
Art. 9 Tasse d'utilizzo .....	5
Art. 10 Chiave della barriera .....	6
Art. 11 Disposizioni particolari.....	6
Art. 12 Divieti.....	6
Art. 13 Vigilanza.....	6
Art. 14 Contravvenzioni.....	6
Art. 15 Rimedi di diritto.....	7
Art. 16 Entrata in vigore .....	7

# Regolamento d'uso della strada Cento Campi di Caviano

## Base legale

- Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'articolo 15;
- Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l'articolo 13;
- Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'articolo 13;
- Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare gli articoli 34 e 35;
- Direttiva "Circolazione con veicoli a motore sulle strade forestali – Modello di Regolamento d'uso e rapporto esplicativo" approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1000 del 26 febbraio 2014.

## CAPITOLO 1

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Oggetto

La strada dei Cento Campi si sviluppa su una lunghezza complessiva di ca. 1'200 ml e un dislivello totale di ca. 130.00 ml, dalla barriera posta a monte del nucleo di Scaiano a quota 360 m s.m., fino al posteggio esistente in zona "Motto Garbella" a quota 490.00 m s.m. .

#### Art. 2 Scopo

Disciplinare:

- a) la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale "Cento Campi" (in seguito strada forestale);
- b) il prelievo di tasse a parziale finanziamento delle spese di manutenzione.

#### Art. 3 Chiusura al traffico e limiti di transito

1. Il transito sulla strada è di principio vietato.
2. Il transito per uso forestale, agricolo e d'interesse pubblico, è autorizzato ai sensi dell'art. 4; quello eccezionale è invece autorizzato ai sensi dell'art. 5, entrambi del presente Regolamento.
3. La strada è sbarrata al transito di veicoli a motore di qualsiasi genere, tramite una barriera posta a monte del nucleo di Scaiano, chiusa a chiave.

4. Sulla strada vigono limiti di tonnellaggio di 18t e di larghezza massima dei veicoli di 2.3 m..
5. Tutte le limitazioni sono indicate con la posa di apposita segnaletica ufficiale.



#### **Art. 4 Utenti abilitati con autorizzazione ordinaria**

Il Municipio rilascia un'autorizzazione di transito agli utenti abilitati all'uso della strada secondo le norme forestali in vigore e meglio:

1. ai Servizi di Polizia, Pompieri e mezzi di soccorso;
2. ai Servizi federali, cantonali, comunali e altri enti pubblici, nell'ambito delle loro attività d'interesse pubblico;
3. ai Servizi comunali per lavori di manutenzione alle proprie strutture;
4. alle imprese e agli Enti con incarichi ufficiali di manutenzione e pulizia della strada e/o dei sentieri che rientrano nello stesso perimetro;
5. ai proprietari, ai gestori e alle imprese che effettuano interventi selvicolturali, fino a 7 giorni, a fondi serviti dalla strada;
6. ai gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada.

#### **Art. 5 Utenti abilitati con autorizzazione eccezionale**

1. Il Municipio può rilasciare un'autorizzazione eccezionale di transito:
  - ai cacciatori per il recupero della selvaggina;
  - ai proprietari e usufruttuari di edifici abitati nel perimetro allacciato;
  - ai proprietari dei terreni nel perimetro allacciato.
2. Qualora la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongono, il Municipio, in accordo con l'Ufficio forestale di zona, può autorizzare, in casi particolari e giustificati, l'accesso ad altri utenti.
3. L'autorizzazione eccezionale di transito è rilasciata dietro pagamento di una tassa d'utilizzo regolata dall'art. 9 del presente Regolamento.

## **Art. 6 Rilascio delle autorizzazioni**

### **6.1 Richiesta**

Tutte le richieste di transito vanno inoltrate tramite l'apposito formulario e inviate alla Cancelleria comunale di Gambarogno, competente per il rilascio delle autorizzazioni e l'incasso delle tasse.

### **6.2 Autorizzazione**

1. L'autorizzazione di transito e le chiavi della barriera sono personali e non trasferibili, salvo all'interno del nucleo familiare dell'avente diritto.
2. L'autorizzazione scritta deve sempre essere riposta in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.
3. Sull'autorizzazione sarà indicato il numero di targa del/i veicolo/i ad esso/i riconducibile/i ma autorizza il transito di un solo veicolo alla volta.

## **Art. 7 Decadenza e rinnovo delle autorizzazioni**

1. Nel caso di autorizzazioni di transito annuali, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno civile e così di seguito, se entro tre mesi dalla fine di ogni anno civile non sia inoltrata disdetta scritta da una delle parti.
2. In tutti gli altri casi, le autorizzazioni di transito decadono al termine della durata indicata.
3. La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco delle autorizzazioni e il registro delle chiavi allestiti dall'Amministrazione comunale.

## **Art. 8 Modifica e revoca delle autorizzazioni**

1. L'autorizzazione di transito può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida del Municipio, per motivi d'interesse pubblico.
2. Previo diffida l'autorizzazione è revocata se ottenuta con false indicazioni, usata in modo improprio o quando non sono rispettate le condizioni del presente Regolamento.

## **Art. 9 Tasse d'utilizzo**

1. Le categorie di utenti indicati all'articolo 5 sono soggette al prelievo di una tassa d'uso; il mancato godimento dell'autorizzazione di transito non dà diritto ad alcuna restituzione.

Permessi annuali	da CHF 100.00 a CHF 300.00
Permessi temporanei, per un mese	da CHF 50.00 a CHF 100.00
Permessi temporanei, per un giorno	da CHF 10.00 a CHF 50.00

2. Le tasse e le modalità d'incasso sono fissate ogni anno dal Municipio tramite Ordinanza tariffaria, entro i limiti stabiliti al capoverso 1 del presente articolo e in base ai costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale.

## **Art. 10 Chiave della barriera**

1. La tassa d'uso dà diritto a una chiave.
2. Per la consegna di ogni chiave è richiesta una cauzione di CHF 50.00 (cinquanta), restituita alla riconsegna.
3. Tutte le spese conseguenti alla perdita della chiave sono integralmente a carico del beneficiario dell'autorizzazione.

## **Art. 11 Disposizioni particolari**

1. L'avente diritto s'impegna a verificare la corretta chiusura della barriera immediatamente dopo il transito e a segnalare tempestivamente al Municipio eventuali malfunzionamenti.
2. Il Municipio può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali. Limitazioni o sospensioni del godimento della strada conseguenti a esigenze di manutenzione o di forza maggiore non danno diritto a indennità di sorta.
3. I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.
4. Il tonnellaggio massimo consentito è di 18 t.
5. In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente il Municipio.

## **Art. 12 Divieti**

Agli utenti della strada è vietato:

1. permettere l'uso a terzi non autorizzati;
2. il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
3. l'abbandono di veicoli privi di targhe di controllo lungo tutto il suo tracciato;
4. lo spargimento di ghiaia o sale, come pure l'utilizzo di catene da neve o pneumatici chiodati;
5. l'uso di motoslitte sull'intero sedime della strada.

## **Art. 13 Vigilanza**

Il Municipio vigila sull'osservanza del presente Regolamento.

## **Art. 14 Contravvenzioni**

1. Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite in base ai disposti della Legge

Organica comunale.

2. Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

### **Art. 15 Rimedi di diritto**

Contro l'imposizione delle tasse è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 30 giorni dalla data d'intimazione.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di stato, entro 30 giorni dalla data d'intimazione.

### **Art. 16 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato con risoluzione del Municipio del 16 luglio 2018

Approvato con risoluzione del Consiglio comunale del 8 ottobre 2018

Approvato con decisione del Consiglio di Stato il 30 aprile 2019 (risoluzione no. 2110)